



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile
N.40596 /2013 R.G.A.C.

TRA

elettivamente domiciliato in Roma, VIA DEI GIUOCHI ISTMICI, 28 -
presso lo studio dell'Avv. CAPPELLA FEDERICO
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

E

INPGI GIOVANNI AMENDOLA
elettivamente domiciliato in Roma, VIA NIZZA, 35
presso lo studio dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

all'udienza del 29/09/2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza il COMUNE DI RIETI proponeva opposizione avverso il d.i. con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 22.061,84 in favore dell'INPGI.

A sostegno del ricorso deduceva che tali somme erano richieste a titolo di mancato pagamento dei contributi previdenziali collegati al rapporto di lavoro a



tempo determinato intercorso tra essa opponente e _____, poiché si sosteneva che quest'ultimo aveva svolto attività giornalistica in qualità di addetto stampa.

Precisava che lo _____ aveva rivestito il ruolo di portavoce del Sindaco, della Giunta Comunale e di addetto alle pubbliche relazioni, secondo le direttive impartite dagli organi amministrativi; che tale inquadramento era conforme alla disciplina dettata dall'art. 7 comma 1 della L.n.150/2000.

In punto di diritto richiamava l'art. 6 della stessa legge che descriveva l'attività di informazione demandata al portavoce; che per lo svolgimento del ruolo assegnato non era previsto alcun requisito specifico, neanche l'iscrizione all'albo del giornalisti professionisti e che aveva versato i contributi previdenziali dovuti all'INPDAP.

Concludeva chiedendo chiamarsi in causa l' _____ e, nel merito, revocarsi l'opposto d.i. e, in via principale, respingersi la domanda proposta dall'INPGI.

In via subordinata chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad essere tenuto indenne dall'INPS dal versamento delle somme dovute all'INPGI ed emettersi statuizione di condanna a carico dell'INPS.

Si costituiva l'INPGI opponendosi, preliminarmente alla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.

Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'opposizione ed evidenziava che le disposizioni di cui all'art. 9 della L.n.150/2000 contenevano una presunzione assoluta in base alla quale il giornalista responsabile o addetto all'Ufficio Stampa svolge esclusivamente attività lavorativa di natura giornalistica; che per tale personale era richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo del giornalisti; che per i giornalisti non operanti nell'ambito dell'Ufficio Stampa, le Amministrazioni dovevano procedere alla valutazione dell'attività effettivamente svolta in base al criterio della prevalenza delle mansioni; che dall'esame dei documenti realizzati da _____ emergeva lo svolgimento prevalente di attività giornalistica.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda principale e di quella subordinata. All'udienza del 22.5.2014 veniva autorizzata la chiamata in causa dell'INPS ed alla successiva udienza se ne dichiarava la contumacia.

L'istruttoria veniva espletata mediante l'audizione di testimoni e, esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti emerge che con decreto del 15.10.1990 l' _____ § _____ è stato incaricato "per il funzionamento dell'Ufficio di portavoce del Sindaco, della Giunta Comunale e addetto alle pubbliche relazioni"

La legge n. 150/2000, avente ad oggetto la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 6 dispone che: "le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico.."

L'art. 7 della medesima legge afferma: "L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo



La S.C. ha affermato che "Costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla *raccolta, commento ed elaborazione di notizie* volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa." (Cass- n.177323).

Nella fattispecie in esame lo Scopigno elaborava comunicati stampa secondo le indicazioni dell'Amministrazione ed i testi da lui scritti venivano verificati dagli organi interessati.

Tale attività appare essere riconducibile all'attività giornalistica in quanto l'apporto creativo dello Scopigno consisteva proprio nella redazione dei testi e tale apporto deve ritenersi esistente anche se i contenuti venivano verificati dall'Amministrazione.

La spiegata opposizione deve, quindi, essere respinta con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

La parte opponente ha quindi diritto di ripetere quanto indebitamente versato all'Amministrazione (o al Scopigno) relativamente alla posizione di lavoratore subordinato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Ogni altra istanza disattesa, respinge la spiegata opposizione e condanna l'opponente alla restituzione delle somme versate dall'opponente relativamente alla posizione lavorativa di lavoratore subordinato.

Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000.

IL GIUDICE
Mariapia Magaldi

